

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 10/01/2007 n. 92  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Il giudizio di verifica di un'offerta sospetta di anomalia ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l'offerta si scompone e della relativa incidenza sulla medesima offerta considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l'anomalia delle suddette componenti si traduca nell'inattendibilità dell'offerta complessiva stessa (Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357). Quanto alle modalità di verifica dell'anomalia di un'offerta da parte della stazione appaltante: - la verifica deve riguardare la totalità delle voci per le quali il bando o la lettera invito richiede le giustificazioni; - il giudizio finale deve essere un giudizio globale e sintetico dell'attendibilità dell'offerta nel suo insieme (Cons. Stato, VI Sez., 10 febbraio 2000 n. 707); - il carattere sintetico del giudizio finale di attendibilità o inattendibilità dell'offerta nel suo insieme deve essere sempre il frutto di un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l'offerta si scompone, così da verificare l'incidenza delle singole voci sull'offerta nel suo insieme (Cons. Stato, VI Sez., 10 febbraio 2000 n. 707, cit.); - le singole voci di prezzo ritenute inattendibili vanno sommate tra loro, allo scopo di verificare la loro incidenza complessiva sull'offerta, e se nel loro insieme rendano l'offerta inattendibile; - la circostanza che l'appalto sia, in tutto o in parte, a corpo, non esclude la necessità di una verifica analitica delle singole voci di prezzo, atteso che, essendo la ratio della verifica di anomalia quella di assicurare la piena affidabilità delle offerte, anche nell'appalto a corpo occorre tenere conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai quali valutare la congruità dei prezzi offerti (Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707, cit.).